



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa della senatrice DE PETRIS**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 APRILE 2018**

Divieto di allevamento, cattura e uccisione di animali per la  
produzione di pellicce

ONOREVOLI SENATORI. - Negli ultimi anni è sempre più marcato il dualismo cui sono oggetto gli animali nella nostra società.

Da un lato vi sono sempre più attenzione e limitazione di attività ingeneranti sofferenza, dall'altro persiste una forma di sfruttamento finanche arrivando alla loro uccisione, per il soddisfacimento delle più svariate esigenze.

In forza dell'evoluzione dei costumi sociali e dei principi dell'Unione europea in materia, le attività che comportano l'uccisione ed il maltrattamento di animali devono essere riviste dal legislatore nazionale. In questo quadro, l'attenzione si volge *in primis* all'attività di uccisione per appropriarsi della loro pelliccia, indubbiamente la più crudele e immotivata.

La pelliccia non ha alcuna utilità, non è un prodotto funzionale a scaldare e riparare dal freddo tanto è vero che oggi è prevalentemente commercializzata in forma di guarnizioni a decorazione di capi di abbigliamento e accessori di ogni genere, dalle borse alle calzature.

Le pellicce animali provengono per l'85 per cento dalle «fabbriche allevamento» (veri e propri allevamenti intensivi) e per la restante percentuale dalla cattura in natura (nei casi consentiti dalla legislazione nazionale). Negli allevamenti, gli animali sono costretti a sopravvivere quasi immobilizzati, confinati in minuscole gabbie interamente costruite in rete metallica (anche nella pavimentazione su cui sono costretti a stare).

Gli animali intrappolati, invece, subiscono il tenore della cattura e l'atroce dolore che li tormenterà sino al momento dell'abbattimento, spesso altrettanto cruento.

È cosa nota (documentata da letteratura scientifica) che ogni animale, seppur nato in cattività, necessita di soddisfare le proprie esigenze etologiche. Gli animali rinchiusi negli allevamenti per la produzione di pellicce manifestano comportamenti anormali come l'eccessiva paura, l'infanticidio, le autolesioni da morsicature, stereotipie comportamentali come saltare per diverse ore senza tregua all'interno della gabbia, leccare, graffiare, mordere e scavare la gabbia o inseguire la propria coda in circolo.

In Italia l'allevamento di animali per la produzione di pellicce non è mai stato un'attività di particolare rilevanza economica e negli ultimi 40 anni ha registrato un continuo ed inesorabile *trend* negativo: nel 1988 erano attivi 170 allevamenti con circa 500.000 animali; nel 2003 si sono ridotti a 50, con circa 200.000 animali; nel 2018 sono circa una ventina con una produzione di 100-150.000 animali e dislocati tra Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna.

La specie allevata in Italia è il visone. L'allevamento di volpi per la produzione di pellicce non è infatti più praticato dalla fine degli anni Ottanta, mentre l'ultimo allevamento di cincillà ha cessato l'attività nel 2012.

Molti Paesi hanno già vietato l'allevamento di animali per la produzione di pellicce, direttamente o per il tramite di forti restrizioni che hanno poi condotto alla naturale dismissione di questa attività: già dal 2000 la Gran Bretagna ha bandito gli allevamenti in quanto ritenuti crudeli; l'Olanda ha vietato l'allevamento delle volpi e dei cincillà (dal 1995) e il 18 dicembre 2012 ha approvato il divieto di allevamento di tutti gli animali per la principale finalità di uti-

lizzare la loro pelliccia (divieto che sarà effettivo dal 2024); a vietare questi allevamenti anche Austria (dal 2004), Belgio (dal 2014 nelle due regioni della Vallonia e di Bruxelles), Danimarca (dal 2009 limitatamente alle volpi, con bando vigente a partire dal 2024), Irlanda del Nord e Scozia (dal 2003), Croazia (dal 2007, con bando vigente dal 2017), Ungheria (dal 2011 per volpi e visoni), Bosnia ed Erzegovina (2009, con bando vigente dal 2018), Serbia (dal 2019), Slovenia (dal 2013), Repubblica di Macedonia (dal 2014), Repubblica Ceca (dal 2019) e più recentemente persino la Norvegia (con effettiva entrata in vigore dal 2024). La Spagna ha vietato l'avvio di nuovi allevamenti di visone in quanto classificato specie aliena invasiva (dal 2015), così come ha fatto anche il Giappone (2006). Svizzera, Svezia e Bulgaria hanno adottato forti restrizioni a tale attività, migliorando gli *standard* abitativi degli animali «da pelliccia», così come già avvenuto in Germania dal 2011 con l'entrata in vigore (nel 2016) di nuovi *standard* strutturali e gestionali che hanno comportato sostanziali modifiche degli allevamenti di visoni, come la disponibilità di vasche d'acqua di 3 metri quadrati e della libertà di accesso a più ampi bacini d'acqua, inducendo alla progressiva dismissione di queste attività.

È indubbio che l'Italia non possa essere da meno, anche considerato il primato in ambito europeo nell'approvazione della legge n. 189 del 2004 ove, all'articolo 2, è stato disposto il divieto di commercio di pellicce di cani e gatti, con ben cinque anni di anticipo rispetto all'entrata in vigore del bando europeo; come è stato per ciò che concerne la messa al bando dei prodotti derivanti dalla caccia commerciale delle foche.

Numerose sono le argomentazioni affinché si arrivi il prima possibile ad un divieto nazionale di tale tipologia di allevamento:

– scientifiche, essendo già stati pubblicati numerosi studi attestanti l'incompatibi-

lità della stabulazione delle specie «da pelliccia» con il rispetto dei minimi parametri di benessere animale;– ambientali, poiché l'attività di allevamento (in particolare del visone), oltre a tutto il processo di concia e trasformazione del prodotto pelliccia, ha un significativo impatto sull'ambiente e sul clima;

– sociali, grazie a valori sempre più diffusi e radicati nella società occidentale, essendo la maggioranza degli italiani e degli europei più volte espressasi in favore del bando di questa forma di allevamento. Inoltre si segnala come anche il mondo della moda, in quanto interprete della cultura e del cambiamento sociale, vede molte note aziende (italiane e non) rinunciare all'uso di pellicce animali, schierandosi pubblicamente contro tale forma di sfruttamento attraverso le politiche «*fur-free*» di responsabilità sociale:

– politiche, aumentando i Paesi in cui è vietato allevare animali allo scopo di produrre pellicce;

– legali, con riferimento all'articolo 544-*bis* del codice penale, essendo venuto meno il requisito della necessità (la pelliccia animale è infatti oggi facilmente sostituibile con tecnofibre, artificiali o sintetiche, appositamente ingegnerizzate e di alta qualità), con l'evidente conseguenza che l'uccisione di animali per tale finalità andrebbe a costituire una condotta delittuosa e perseguibile a norma del nostro codice penale;

– economiche, perché questo allevamento è una componente irrilevante nella zootecnia italiana e non ha alcun reale indotto nell'economia locale o nazionale;

– etiche, in quanto la pratica di sfruttare un animale per poi privarlo della vita allo scopo di utilizzare la sua pelliccia lede i diritti dell'animale stesso e costituisce una condotta immorale soprattutto in una società come quella attuale in cui il valore etico del rispetto per gli animali, risulta essere sempre più diffuso e radicato.

Alla base della decisione di mettere al bando una attività che riveste in ogni caso un potenziale economico, seppur di scarsa entità, vi è l'imprescindibile necessità di rispetto per l'ecosistema in ogni sua forma: ogni attività economica deve dunque fondarsi su fattori di sostenibilità, rispetto dell'ambiente, responsabilità e utilità sociale e, non per ultimo, benessere degli animali anche in quanto esseri senzienti.

Alla luce delle considerazioni che seguono, l'allevamento di animali per la produzione di pellicce non soddisfa nessuno di questi requisiti.

Con riferimento a fattori scientifici, già nel 2001 il Comitato scientifico per la salute e il benessere animale della Commissione europea ha elaborato uno specifico studio strutturato esclusivamente su valutazioni scientifiche relative ai problemi di benessere degli animali utilizzati per tale pratica, tralasciando le questioni etiche. In base alle evidenze osservate in allevamenti di visoni, volpi, cincillà, cane procione, nutrie, furetti, il Comitato scientifico conclude che i sistemi di allevamento in gabbia di questi animali (ed in particolare per visoni e volpi) fossero gravemente lesivi del benessere animale. Specificamente negli allevamenti di visoni si registra una mortalità del 20 per cento per i cuccioli e fino al 5 per cento per gli adulti entro un anno di vita. Comuni sono poi i problemi di salute quali l'ulcera gastrica, problemi renali e la caduta dei denti. Stereotipie comportamentali sono ampiamente diffuse nei visoni d'allevamento e causate da diversi fattori, uno dei più importanti dei quali è l'ambiente di stabulazione. I visoni d'allevamento manifestano spesso comportamenti innaturali per periodi prolungati nel corso della giornata, come il succhiarsi o mordersi la coda o altre parti del corpo sino a procurarsi automutilazioni o gravi lesioni. Lo studio rileva altresì che, in condizioni sperimentali, visoni manifestano la preferibilità a nuotare in vasche d'acqua, opportunità

non consentita nei tradizionali sistemi di allevamento.

Nelle considerazioni conclusive è affermato che i tradizionali sistemi di allevamento in gabbie rialzate da terra, con il pavimento in rete metallica, non consentono il soddisfacimento di fattori essenziali per il benessere dei visoni quali correre, arrampicarsi, nuotare, nascondersi in tunnel.

Anche nell'allevamento delle volpi per la produzione di pellicce il *report* rileva l'eccessiva frequenza di episodi di infanticidio che si consumano nei primi sei giorni dal parto. Le volpi così allevate manifestano anche altri comportamenti anormali come l'eccessiva paura, le autolesioni da morsicature, stereotipie comportamentali (saltare per diverse ore senza tregua all'interno della gabbia; leccare, graffiare, mordere e scavare la gabbia; inseguire la propria coda in circolo).

L'ambiente di allevamento risulta privo di stimoli positivi, impedisce il naturale movimento e, tra le conseguenze più gravi, sono stati documentati problemi di fragilità ossea con conseguente rinvenimento di animali con arti fratturati. Il *report* conclude (come per i visoni), che i tradizionali sistemi di allevamento in gabbie sollevate da terra non consentono il soddisfacimento di fattori essenziali per il benessere di questi animali, quali correre e scavare.

Il Comitato scientifico elabora poi una serie di indicazioni che ancora oggi, dopo quasi vent'anni, non hanno trovato riscontro né a livello legislativo né a livello produttivo, poiché tengono conto della biologia, del benessere e delle caratteristiche specie-specifiche rivolte all'adeguata formazione degli allevatori e di tutto il personale addetto alla gestione degli animali. Segnala inoltre che occorrono maggiori sforzi nella progettazione di sistemi di allevamento che possano soddisfare le necessità etologiche di ogni specie animale e, espressamente per volpi e visoni, raccomanda che gli allevamenti ed i metodi di gestione devono essere

ampiamente migliorati al fine di mantenere gli animali in un ambiente «complesso», arricchito con oggetti che stimolino il comportamento naturale come il gioco e l'esplorazione.

Pubblicazioni più recenti hanno nuovamente dimostrato che le esigenze comportamentali di visoni e volpi, le principali specie allevate per la pelliccia, non possono essere soddisfatte in allevamento. A differenza di altre specie «di allevamento» che tendono a vivere in gruppo, i visoni sono infatti predatori solitari: in un contesto come quello dell'allevamento, tuttavia, il visone è tenuto a diretto contatto con i propri simili, così come accade con le volpi. Entrambi questi animali sono tenuti in piccole gabbie di batteria fatte di rete metallica, in cui non hanno la possibilità di manifestare dunque il proprio comportamento specie-specifico.

Alcuni esempi su come l'allevamento intensivo per la produzione di pellicce compromette il benessere del visone:

- i visoni sono animali molto attivi, in natura coprono vaste aree, utilizzano molti rifugi, nuotano attivamente, cacciano ed esplorano il loro ambiente. Si muovono in territori di 1-3 km quadrati. Anche quando tenuti in gabbia necessitano di svolgere le stesse attività dei visoni liberi, pur essendo allevati e cresciuti in cattività per decine di generazioni e nonostante abbiano regolare fornitura di cibo. Gli arricchimenti ambientali nelle gabbie non sono dunque sufficienti per ridurre i comportamenti stereotipi;

- il nuoto e le immersioni sono tipici *pattern* comportamentali del visone. I visoni hanno piedi palmati e il loro manto è adatto per la vita di un animale semi-acquatico. In natura il loro comportamento di nuoto e caccia è ben documentato e i territori in cui vivono si estendono lungo corsi d'acqua;

- in allevamento il visone è stabulato in batterie di piccole gabbie, con rete metallica anche nella pavimentazione. Generazioni di visoni allevati non hanno cambiato gli istinti

e le esigenze del visone libero: la privazione dal nuoto è causa dello stesso livello di stress provocato dalla privazione dal cibo. Diversi studi recenti confermano l'importanza del nuoto per il visone.

Oltre alle condizioni di allevamento, particolarmente cruenti sono i metodi previsti per l'abbattimento di questi animali: strumenti a funzionamento meccanico con penetrazione nel cervello; iniezione della dose letale di una sostanza avente proprietà anestetiche; elettrocuzione anale seguita da arresto cardiaco; esposizione al monossido di carbonio; esposizione al cloroformio; esposizione al biossido di carbonio.

Nonostante questi dati, ancora oggi gli animali sono stabulati con gli stessi metodi di allora. Le recenti e sempre più frequenti immagini realizzate da associazioni animaliste e divulgate tramite internet denunciano inequivocabilmente le condizioni in cui versano gli animali da pelliccia negli allevamenti, e confermano quanto il Comitato scientifico ha documentato già nel 2001.

Con riferimento al fattore ambientale, la letteratura scientifica (nazionale ed internazionale) fornisce numerosi dati circa l'incompatibilità delle fasi industriali di ottenimento e lavorazione delle pellicce con il rispetto dell'ambiente. La filiera dell'industria della pellicceria è inoltre causa di emissioni di inquinanti atmosferici, eutrofizzazione delle acque, consumo energetico e di impiego di sostanze tossiche e cancerogene come la formaldeide, il cromo e altre sostanze chimiche.

L'associazione LAV nel 2011 ha pubblicato un dettagliato studio di Analisi del ciclo di vita (*Life Cycle Assessment*) commissionato alla società di ricerca olandese CeDelft ed intitolato «*The environmental impact of the fur production*» che quantifica l'impatto ambientale nelle varie fasi di produzione di pelliccia di visone, oltre a comparare i risultati con l'impatto causato da altri prodotti normalmente utilizzati nell'indu-

stria dell'abbigliamento: il cotone, l'acrilico, il poliestere e la lana. I risultati dimostrano che rispetto alla produzione di un chilo di questi altri prodotti tessili, la produzione di un chilo di pelliccia di visone determina un maggiore impatto per 17 su 18 effetti ambientali, tra cui: cambiamento climatico, impoverimento dello strato di ozono, formazione di particolato, tossicità per l'uomo, eco-tossicità, acidificazione, eutrofizzazione del suolo e dell'acqua, non considerando inoltre il consumo di acqua ed occupazione del suolo; la pelliccia è risultata decisamente peggiore dei tessuti, con impatti da 2 a 28 volte più elevati. Circa l'effetto «cambiamento climatico», l'impatto di 1 kg di pelliccia di visone è 4,7 volte superiore a quello della lana (il tessuto con punteggio maggiore), a causa sia dell'alimentazione per i visoni sia alle emissioni di ossido di azoto (N<sub>2</sub>O) e ammoniaca (NH<sub>3</sub>) tramite le deiezioni dei visoni.

La fase di alimentazione dei visoni risulta inoltre essere un fattore dominante in 14 effetti ambientali dei 18 presi in esame: lo studio LCA ha rilevato che sono necessarie 11,4 pelli di visone per produrre 1 kg di pelliccia e considerato che un singolo visone necessita di circa 50 kg di cibo durante la sua breve vita, occorrono ben 563 kg di cibo per la produzione di un solo chilo di pelliccia. Il mangime dei visoni, composto da fiuttaglie ed altri scarti dell'industria del pollame e del pesce, oltre a farine, viene congelato in lastre e così mantenuto sino alla somministrazione agli animali, comportando un inevitabile ingente consumo di energia.

Secondo le conclusioni cui è giunto lo studio LCA la produzione di pelliccia sintetica (generalmente composta dal 72 per cento di fibre acriliche e dal 28 per cento di cotone), o di abiti in cotone, acrilico, poliestere ha un impatto ambientale decisamente inferiore alla produzione di un analogo quantitativo di pelliccia animale.

Non meno rilevante è il problema della difesa della biodiversità, in considerazione del fatto che il visone americano (specie allevata per la produzione di pellicce), è già stato classificato come specie aliena invasiva in Spagna e Giappone, e nel 2016 è stato elaborato un *risk assessment* nell'ambito della procedura prevista per l'inserimento di questa specie tra quelle ritenute aliene invasive di rilevanza unionale (con riferimento al regolamento (UE) n. 1143/2014).

In Italia i Parchi regionali fluviali lombardi, Parco del Serio e Parco Adda Sud, hanno già vietato l'allevamento di animali «da pelliccia», al fine di prevenire i potenziali danni ambientali conseguenti a fughe di specie animali alloctone (quale appunto è il visone), e comunque contrastare l'impatto ambientale che simili insediamenti comportano.

La presenza di popolazioni stabili di visoni americani nel nostro Paese è infatti ben documentata, così come sono note le numerose immissioni nell'ambiente (volontarie o meno) di animali provenienti da allevamenti per la produzione di pellicce.

Con riferimento ai fattori sociali, è utile evidenziare come i rapporti di Eurispes circa le opinioni degli italiani verso le attività connesse con lo sfruttamento degli animali rivelino che l'uccisione degli stessi per la produzione di pellicce sia una pratica largamente disapprovata (83 per cento nel 2011, 85,5 per cento 2014, 90,7 per cento 2015, 86,3 per cento 2016). Un secondo sondaggio di IpsosMori del luglio 2011, realizzato a distanza di un anno dall'entrata in vigore del divieto dell'Unione europea al commercio di prodotti di foca (pellicce, carne, grasso), introdotto dal regolamento (CE) n. 1007/2009, ha rilevato inoltre come il 72 per cento degli europei fosse favorevole a questo provvedimento. Del resto è utile sottolineare il fatto come, probabilmente, nessun cittadino europeo si sia mai trovato in

difficoltà nel non trovare in commercio prodotti di foca.

Una posizione ormai consolidata e frutto dell'evoluzione culturale della nostra società, che guarda ad una sempre più rispettosa relazione con il mondo animale, al punto che, secondo le analisi economiche del settore elaborate annualmente dalla società Pambianco s.r.l. (società di consulenza che assiste le aziende della moda, del lusso e del *design*), dal 2006 il consumo di pelliccia ha registrato un *trend* negativo in termine di fatturato rimanendo al di sotto del 3 per cento del complessivo consumo di abbigliamento in Italia, nonché un significativo crollo delle vendite presso il canale distributivo rappresentato dagli «specialisti di pellicceria».

Con riferimento a fattori politici e in applicazione delle leggi vigenti, se fino a pochi anni fa il maltrattamento degli animali poteva essere giuridicamente considerato come reato minore, essendo sanzionato unicamente con contravvenzione, tra i reati convenzionali - sezione I «*Delle contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi*» del capo II «*Delle contravvenzioni concernenti la polizia amministrativa sociale*» del titolo I del libro terzo del codice penale -, dal 2004 la legge n. 189 recante disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate, ha modificato radicalmente il quadro normativo di riferimento. Sono state infatti introdotte nuove norme a tutela degli animali nel secondo libro del codice penale, attraverso l'inserimento del titolo IX-bis «*Dei delitti contro il sentimento per gli animali*», che introduce quattro fattispecie penalmente rilevanti tra cui il delitto di uccisione e maltrattamento non necessari. In particolare, di rilevante importanza ai fini del presente disegno di legge è la decisione del legislatore di sanzionare penalmente in forma di delitto l'uccisione di animali qua-

lora venga meno il requisito della necessità, peraltro con aggravio di pena, attraverso la legge n. 201 del 2010, che ha innalzato i termini per la reclusione per tale tipo di reato. Si evince che l'uccisione di animali al fine di produrre capi d'abbigliamento in pelliccia è da considerarsi priva del requisito della necessità, assunto che la nozione di «necessità» non debba intendersi ad usi e pratiche generalmente accettate in passato, considerata l'evoluzione dei costumi sociali e del comune sentire nei confronti degli animali (bene giuridico tutelato penalmente). Il concetto di necessità deve dunque riferirsi alla valutazione comparativa degli interessi umani e animali coinvolti di volta in volta, come confermato a più riprese dalla Suprema Corte di Cassazione, prendendo atto che il progresso tecnologico e scientifico odierno consentono la realizzazione di capi d'abbigliamento con materiali di proprietà analoghe a quelle dei capi di origine animale.

Considerato inoltre che l'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189, che introduce il divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce di cani e gatti e disposizioni sanzionatorie sul commercio dei prodotti derivati dalla foca, anche in base alle modifiche apportate dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 47, e dalla legge 4 giugno 2010, n. 96 (legge comunitaria 2009), il divieto generale di allevare animali allo scopo di produrre pellicce di cui all'articolo 3 del presente disegno di legge può essere inteso come estensione di tale tutela a tutte le altre specie animali, in quanto dotate di pari dignità.

Si ricorda inoltre come, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 98/58/CE concernente la protezione degli animali negli allevamenti, gli Stati membri hanno la facoltà di applicare nel proprio territorio disposizioni più severe di quelle previste dalla direttiva stessa. In ambito europeo si rammenta altresì come il Trattato di

Lisbona abbia rafforzato quanto previsto nel precedente Protocollo allegato al Trattato di Amsterdam, riconoscendo gli animali come esseri senzienti e imponendo al legislatore europeo di tenere in considerazione tale *status* giuridico nel processo di formazione delle norme dell'Unione europea. Non a caso, proprio recentemente il legislatore dell'Unione europea ha adottato un nuovo regolamento (regolamento (UE) n. 1007/2011 in materia di denominazione dei prodotti tessili e relativa etichettatura) il cui articolo 12 introduce per la prima volta un sistema di etichettatura obbligatoria dei prodotti non tessili di origine animale presenti nei capi di abbigliamento quali pellicce, piume, pelle. Finalità di tale disposizione è quella di assicurare una maggiore trasparenza, consentendo ai consumatori di compiere scelte informate. Il legislatore europeo, anche a seguito di forti istanze provenienti dalla società civile e da alcuni Paesi membri tra cui l'Italia, ha tra l'altro emanato due regolamenti per mettere al bando settori di sfruttamento di cani, gatti e foche: il regolamento (CE) n. 1523/2007 sul divieto di uso di pellicce di cani e gatti, e il regolamento (CE) n. 1007/2009 sul divieto del commercio di pellicce e altri prodotti derivati dalla caccia commerciale delle foche. Queste normative hanno costituito il primo caso in cui l'Unione europea ha superato i vincoli imposti dalle regole del mercato internazionale, assumendo le scelte etiche nei confronti degli animali ed a tutela dei consumatori quale motivo necessario e sufficiente a bandire un intero commercio.

Nella vigente legislazione nazionale che regola l'attività di allevamento, nel decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 (recante attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti), viene indicato il 31 dicembre 2010 quale ultima scadenza per l'adeguamento delle gabbie dei visoni a parametri minimi dimensionali (da 1600 a 2550 cmq),

consentendo quindi l'allevamento in gabbia per i visoni. Tale disposizione è palesemente in contrasto rispetto alle modalità di detenzione di altre specie animali (ad esempio conigli, cincillà), per i quali la norma dispone che possano essere allevati con lo scopo di produrre pellicce ma a terra, in recinzioni con arricchimenti ambientali. La norma in questione originariamente disponeva le medesime modalità di allevamento anche per i visoni, ma le modifiche intercorse prima che le prescrizioni diventassero efficaci hanno configurato una grande discrezionalità per il singolo allevatore nel decidere se tenere i visoni in gabbia o adeguarsi all'allevamento a terra.

Nella realtà dei fatti, i visoni allevati in Italia continuano a essere richiusi in allevamenti intensivi, all'interno di gabbie delle dimensioni di 2.550 cmq, ossia di circa 35 cm x 70 cm.

A fronte di una evoluzione normativa in materia di etichettatura e commercio sempre più orientata verso la tutela degli animali e dei consumatori, in tema di «allevamento» il benessere degli animali viene ancora oggi dunque trascurato. Quello degli animali da pelliccia è il sistema di allevamento maggiormente controverso, anche perché ha indirizzato il mondo produttivo verso la sola valutazione della *performance* economica a scapito degli animali e delle loro caratteristiche etologiche.

Lo sfruttamento degli animali per la produzione di pellicce ha fatto nascere una forte opposizione nei cittadini e in particolare nelle giovani generazioni con un conseguente inevitabile crollo di questo mercato. È pertanto auspicabile che l'Italia manifesti la volontà di costruire una società maggiormente attenta alle problematiche di sfruttamento dell'ambiente e degli animali, ed è necessario che le istituzioni rappresentative si facciano interpreti dei valori e delle istanze rivendicate dalla cittadinanza.



Il presente progetto di legge ha dunque l'obiettivo di delineare un processo di dismissione dell'attività di allevamento di animali finalizzata alla principale produzione di pellicce.

L'articolo 1 del disegno di legge indica la finalità di promuovere attività economiche di utilità sociale in coerenza con quanto sancito nella Costituzione.

L'articolo 2 esplicita le definizioni di «pelliccia», «pelle», «animale da pelliccia», «allevamento di animale da pelliccia» e del concetto di «principale finalità».

L'articolo 3 introduce il divieto di allevare, catturare e uccidere animali per la produzione di pellicce.

L'articolo 4 definisce le disposizioni per la gestione del periodo transitorio consentendo agli ultimi allevamenti esistenti di dismettere le produzioni.

L'articolo 5 abroga la normativa ad oggi vigente che consente l'allevamento di animali allo scopo di produrre pellicce.

L'articolo 6 introduce le necessarie modifiche alla legge n. 189 del 2004 per sanzionare le violazioni al divieto di cui all'articolo 3.

L'articolo 7 assicura l'invarianza finanziaria conseguente l'attuazione della legge.

L'articolo 8 indica l'entrata in vigore della legge e delle nuove disposizioni introdotte nell'ordinamento.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Finalità)*

1. La Repubblica promuove lo sviluppo di attività economiche compatibile con criteri di utilità sociale e consumo alternativo, orientandosi al progressivo abbandono di pratiche basate sull'utilizzo di esseri senzienti. A tale fine è vietata la pratica dell'allevamento, della cattura e dell'uccisione di animali aventi lo scopo di utilizzarne la pelliccia.

## Art. 2.

*(Definizioni)*

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) «Pelliccia»: una o più spoglie di animali sottoposte ad un trattamento di concia o impregnate in modo tale da conservare inalterata la struttura naturale delle fibre, o articoli con esse fabbricati;

b) «Pelle»: prodotti senza pelo ottenuti dalla lavorazione di spoglie di animali sottoposte a trattamenti di concia o impregnate in modo tale da conservare inalterata la struttura naturale delle fibre, nonché agli articoli con esse fabbricati, compresi cuoio e altri nomi derivati o sinonimi;

c) «Animale da pelliccia»: Cane prozione (*Nyctereutes procyonoides*), Capra della Mongolia (*Ovis Steatopyga*), Castorino (detto Nutria - *Myocastor coypus*), Castoro (*Castor canadensis*), Cincillà (*Chinchilla laniger*), Coniglio (detto Lapin - *Oryctolagus cuniculus*), Coyote (*Canis latrans*), Donnola (*Mustela nivalis*), Ermellino (*Mustela ermi-*

nea), Foca (*Phocidae*), Gatto leopardo (*Prionailurus bengalensis*), Karakul (detto Astrakhan o Agnello persiano o Swakara - *Ovis aries platyura*), Lince (*Lynx*), Lontra (*Lutra canadensis*), Marmotta (*Marmota marmota*), Martora (*Martes martes*), Mof-fetta (detta Skunk - *Mephitis mephitis*), Ocelot (*Felis pardalis*), Ondatra (detto Topo Muschiato - *Ondatra zibethica*), Opossum (*Didelphis marsupialis*), Procione (*Procyon lotor*), Puzzola (*Mustela putorius*), Scoiattolo (*Sciurus carolinensis*), Tasso (*Meles meles*), Visone (*Mustela vison* o *Neovison vison*), Volpe (*Vulpes vulpes*, *Vulpes Lagopus* o *Alopex Lagopus*), Zibellino (*Martes zibellina*), Coccodrillo (*Crocodylia*), Pitone (*Python*), Varano (*Varanus*);

d) «Allevamento di animali da pelliccia»: qualsiasi attività, professionale o amatoriale, individuale o collettiva volta alla generazione di animali con la principale finalità di utilizzare la loro pelle o pelliccia;

e) «Principale finalità»: attività che apporta maggiore guadagno o profitto, determinata in base al criterio di redditività economica, ed ove non vi sia finalità di lucro, in base al criterio di utilità.

### Art. 3.

#### (Divieto)

1. Sono vietati l'allevamento, la cattura e l'uccisione di animali da pelliccia di cui all'articolo 2, o di animali appartenenti a qualsiasi altra specie per la principale finalità di ottenere pelle o pellicce.

2. Ai sensi del comma 1 è altresì vietato produrre, esportare, sfruttare economicamente, trasportare, cedere o ricevere, a qualunque titolo, pelli o pellicce ricavate da animali appositamente allevati, catturati o uccisi in Italia.

## Art. 4.

*(Regime transitorio)*

1. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, detengano a qualsiasi titolo uno o più animali con la principale finalità di produrne pelli o pellicce, hanno l'obbligo di predisporre entro sei mesi un piano di dismissione dell'allevamento e di alienazione degli animali in esso detenuti.

2. I processi di dismissione e alienazione di cui al comma 1 non possono in alcun modo prevedere la soppressione degli animali.

3. Gli animali presenti negli allevamenti in fase di dismissione di cui al comma 1 possono essere ceduti ad associazioni o a enti individuati con decreto ai sensi dell'articolo 19-*quater* delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale.

4. Gli animali di cui al comma 1 possono essere reintrodotti in ambienti naturali nell'ambito di progetti concordati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero della salute, anche su proposta delle associazioni o degli enti di cui al comma 3.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non possono essere avviate le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d*), nonché estendere quelle esistenti.

6. Nell'ambito delle attività connesse all'applicazione della presente legge, restano salvi gli obblighi per i proprietari, detentori e custodi previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146.

## Art. 5.

*(Abrogazioni)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogati:

*a*) l'articolo 3 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146;

b) il punto 22 dell'allegato al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146.

Art. 6.

*(Modifiche all'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189, in materia di sanzioni)*

1. All'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2-*bis* sono inseriti i seguenti:

«2-*ter*. Chiunque allevi animali per la principale finalità di produrre pelli o pellicce è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi e con la multa da 1.000 a 5.000 euro per ciascun animale.

2-*quater*. Chiunque produce, esporta, importa, sfrutta economicamente o detiene, trasporta, cede o riceve a qualunque titolo pelli o pellicce, ricavate da animali appositamente allevati, catturati o uccisi in Italia, è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 1.000 a 5.000 euro per ciascun animale»;

b) al comma 3, le parole: «consegue in ogni caso la confisca e la distruzione del materiale di cui ai commi 1 e 2-*bis*» sono sostituite dalle seguenti: «consegue in ogni caso la confisca e la distruzione del materiale di cui ai commi 1, 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater*»;

c) al comma 3-*bis*, le parole: «per i reati previsti dai commi 1 e 2-*bis*» sono sostituite dalle seguenti: «per i reati previsti dai commi 1, 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater*».

Art. 7.

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 8.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. I divieti di cui all'articolo 3 e le sanzioni di cui ai commi 2-ter e 2-quater dell'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189, introdotti dall'articolo 6 della presente legge, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020.



€ 1,00